


SENTENZA N°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Tribunale di Salerno III Sezione Civile

Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi

in funzione di Giudice monocratico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado, iscritta al ruolo il 21.7.2015

al N° 6390/2015 R.G. ,

avente ad oggetto : az. revocatoria fallimentare

e vertente

tra

CURATELA FALLIMENTO S.R.L. I.A.C.P. FUTURA

Avv. Valerio Iorio

e

Li Fl

avv.ti M. S. e G. A

All'udienza i procuratori costituiti rassegnavano le

conclusioni di cui in atti (cfr. verb. di ud. del 5.10.2016).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione spedito per la notifica in data 16.7.2015 la curatela del fallimento della s.r.l. I.A.C.P.

Futura ha convenuto in giudizio dinanzi questo Tribunale

per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art.

67 l. f. n. 2, del pagamento della somma di euro

31.500,00, avvenuto attraverso compensazione, di cui alla

transazione sottoscritta in data 14.11.2011, ossia entro

l'anno anteriore al fallimento della società, dichiarato in

data 20.7.2012.

Regolarmente citato,

si costituiva

ritualmente in giudizio, eccependo, tra l'altro, che la

transazione, pur stipulata nell'anno anteriore al

fallimento, in realtà risaliva ad un periodo ben anteriore e,

dunque, fuori dal periodo sospetto.

La causa non veniva istruita, in quanto il g.i. rigettava

tutte le richieste istruttorie articolate dalle parti.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe

riportate, è stata riservata dal Giudicante per la decisione,

decorsi i termini per il deposito della comparsa

conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In data 14.11.2011 la s.r.l. IACP Futura e

stipulavano una transazione, con la quale ponevano fine ad un contenzioso giudiziale tra di essi pendente.

Con tale atto di transazione le parti - riconoscendosi reciprocamente creditori (la società per un prestito concesso al , quest'ultimo per prestazioni di lavoro) - convenivano di definire il contenzioso attraverso la totale compensazione dei rispettivi crediti .

Con il presente giudizio la curatela fallimentare ha chiesto la revocatoria della suddetta transazione ex art. 67 l. f., sul

presupposto che il credito della IACP avesse il requisito della certezza, mentre altrettanto non poteva dirsi del credito preteso dal

Dunque, ciò che contestano gli organi concorsuali non è tanto l'atto di transazione in sé, quanto il suo contenuto compensativo, in mancanza delle condizioni per procedere alla suddetta compensazione, non essendo certo il credito preteso dal , come tale inidoneo ad essere opposto in compensazione .

Dunque, la presente fattispecie va decisa in applicazione dei principi vigenti in tema di compensazione in materia fallimentare, di cui all'art. 56 l. f. .

2) E' noto che la compensazione in sede fallimentare è una forma di compensazione legale, in quanto essa è

espressamente prevista dalla norma di cui all'art. 56 l. f..

Siffatta compensazione "fallimentare", inoltre, presenta caratteri differenti rispetto alle normali ipotesi di compensazione, di cui all'art. 1241 e ss. c.c. .

Così, mentre per la compensazione "normale" sono richiesti i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, perché il credito possa essere validamente opposto in compensazione, nella ipotesi fallimentare, per i soli crediti vantati nei confronti del fallito, non è richiesto il requisito della esigibilità, perché tutti i crediti si considerano

scaduti, e come tali esigibili al momento della dichiarazione di fallimento, anche se avevano una scadenza successiva.

Inoltre, deve trattarsi di credito preesistente al fallimento e ciò, di tutta evidenza, non può che verificarsi in presenza di un fallimento dichiarato.

3) Tanto premesso, osserva ora il Giudicante che le parti hanno attribuito alla compensazione invocata dal

i requisiti di cui all'art. 56 l. f. attraverso la transazione stipulata in data 14.11.2011, riconoscendosi entrambi debitori e creditori, così da attribuire ai rispettivi crediti i caratteri della certezza e liquidità; non certo anche il requisito della esigibilità, perché con la intervenuta transazione le parti hanno convenuto

reciprocamente di rinunciare ad "esigere" quanto riconosciuto come dovuto all'altra parte.

Dunque, in astratto, sussisterebbero le condizioni per la invocata compensazione in quanto, con la sottoscritta transazione, le parti avrebbero attribuito ai rispettivi crediti i requisiti tali da renderli tra di loro compensabili.

In contrario, la curatela fallimentare deduce la non compensabilità del credito preteso dal deducendone la insussistenza.

Orbene, non è certo questa la sede per accertare se il credito sia o meno effettivamente sussistente, atteso che qui si discute solo sulla revocabilità o meno del pagamento anomalo di cui avrebbe giovato il

Eventualmente, la curatela fallimentare dovrà promuovere autonomo giudizio per far accertare la insussistenza del credito, così da negarne l'efficacia compensativa.

In caso contrario, ossia fino a quando non sopraggiunga una sentenza che accerti la insussistenza del credito fatto valere dal e posto a base della transazione, la compensazione di cui alla predetta transazione deve ritenersi opponibile al fallimento.

Ciò in quanto - giova ribadirlo - i due crediti esposti nella transazione rispondono ai requisiti di compensazione richiesti dall'art. 56 legge fallimentare.

4) Tale conclusione, inoltre, sembra in linea con la giurisprudenza rinvenuta sul punto, ove si afferma che la compensazione, quale fenomeno estintivo del credito, non può essere di per sé oggetto di revocatoria fallimentare, in quanto sono revocabili i soli atti preparatori di tale fenomeno estintivo (cfr. Cass. nn. 5621/86 e 3440/82).

Nella specie, tali atti preparatori sono costituiti dalla transazione sottoscritta in data 14.11.2011 e dai rispettivi crediti in essa riconosciuti, ma non v'è prova né della inesistenza del credito preteso dal _____, né che una

tale transazione sia stata stipulata per motivazioni fraudolente o per consentire alla società fallita pagamenti preferenziali in forma anomala .

Quanto sopra, infine, è anche in linea con quanto sostenuto da altra giurisprudenza, questa volta di merito, ove si ritiene che la domanda di revocatoria fallimentare vada rigettata qualora la curatela attrice non provi che l'atto abbia integrato un negozio posto in essere con l'esclusiva funzione solutoria di un preesistente debito scaduto, o con il solo scopo di creare quella reciprocità delle ragioni creditorie che integra il presupposto di operatività della compensazione legale (cfr. Tribunale Milano 2.2.2011).

Nella specie, una tale prova non è stata in alcun modo

fornita .

5) Da ultimo, vale la pena di sottolineare come con la presente domanda di revocatoria fallimentare gli organi concorsuali abbiano chiesto al [redacted] la restituzione di pagamenti anormali da esso, in realtà, mai incassati, avendo solo compensato il suo credito con altro credito, questa volta vantato dalla società fallita .

A parere del Giudicante, invece, gli organi fallimentari avrebbero dovuto far valere il loro credito con una normale azione di accertamento e di condanna al pagamento .

Il [redacted] invece, in virtù della vis attrattiva, avrebbe dovuto insinuare il suo credito al passivo fallimentare, come un qualsiasi altro creditore .

6) In conclusione, la domanda proposta dalla curatela fallimentare deve essere rigettata, in quanto non ritiene il Giudicante che la eventuale natura fraudolenta della impugnata transazione, conseguente alla dedotta incidenza del credito fatto valere dal [redacted] possa essere " aggredita " con una azione revocatoria fallimentare, la quale presuppone altri requisiti, come la esistenza di pagamenti anche di natura anomala, nella specie non riscontrabili .

Dunque, la presente domanda esula completamente dal

campo della revocabilità: avendo le parti ritenuto di poter compensare i rispettivi crediti con la intervenuta transazione, la curatela fallimentare, per vedersi accolta la sua domanda, avrebbe dovuto dimostrare, in contrario, che non sussistevano le condizioni per la operata compensazione, dimostrando la insussistenza del credito di lavoro, opposto dal in compensazione .

Invero, in presenza di due crediti contrapposti acclarati – l'uno di pertinenza di un terzo e l'altro di un soggetto poi dichiarato fallito – deve ritenersi possibile la compensazione, non soggetta ad alcuna forma di revocabilità, anche se operata in periodo sospetto, in quanto siffatta compensazione è espressamente consentita dall'art. 56 l.f., così da non configurare una forma di pagamento anormale (cfr. anche argomentando ex Cass. n. 512/2016) .


Questo perché – a ben vedere – con la compensazione non si effettua alcuna forma di pagamento, il terzo non riceve alcuna somma di denaro, ma gli viene solo consentito di non versare alla procedura fallimentare l'importo di cui era debitore nei confronti del fallito .

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

P. Q. M.



Il Tribunale di Salerno, sezione fallimentare in
composizione monocratica, pronunciando sulla domanda
proposta dalla curatela del fallimento s.r.l. I.A.C.P. Futura
con atto di citazione notificato in data 16.7.2015, ogni
contraria istanza reietta, così provvede :



- 1) rigetta la domanda ;
- 2) condanna la curatela attrice al pagamento delle spese
giudiziali, che liquida in complessivi euro 1.770,00, di cui
euro 1.690,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.A.P. .

Così deciso in Salerno in data 9.1.2017

IL GIUDICE UNICO ESTENSORE

Roberto Piccinardi

SENTENZA PUBBLICATA

16 GEN 2018

Il Cancelliere
dott. Stefano Milano

[Signature]

